



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

## **Stagione Sportiva 2024-2025**

### **Comunicato Ufficiale N. 359 del 11/04/2025**

#### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

#### **DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 10 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **I° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**214) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANPOLESE 1961, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE KONE ABDOULAYE FINO AL 19/03/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.319 LND DEL 19/03/2025**  
**(Gara: SANPOLESE 1961 – PSV ALATRI GUARCINO del 2/03/2025 – Campionato Promozione)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,  
ascoltata la società,

#### **DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.  
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**101) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO (TIRRENO SANSA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024**

**(Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”)**

**102) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIRRENO SANSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 300,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE GRECO ERMENEGILDO FINO AL 31/01/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZANOTTI VALERIO FINO AL 20/12/2032, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.192 LND DEL 19/12/2024**

**(Gara: ACCADEMIA SPORTING ROMA – TIRRENO SANSA del 14/12/2024 – Campionato Under 19 Regionale “B”)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,  
riuniti i procedimenti per connessione,  
ascoltato il reclamante,  
ascoltata la società,  
sentito l'arbitro,

già dichiarato inammissibile il reclamo in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara,  
e accolto il reclamo in relazione all'inibizione a carico del dirigente Greco Ermenegildo,  
letti gli accertamenti della Procura Federale,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda a euro 150,00 e annullando le squalifiche a carico del calciatore Zanotti Valerio.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**213) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SANTA LUCIA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.322 LND DEL 20/03/2025**

**(Gara: SANTA LUCIA CALCIO – GRANATA del 16/03/2025 – Campionato Seconda Categoria)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE  
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**216) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ITALPOL CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE VETTORI ALESSANDRO FINO AL 25/03/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 C5 DEL 27/03/2025**

**(Gara: ITALPOL CALCIO A 5 – CLUB SPORT ROMA del 24/03/2025 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Regionale Eccellenza)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di disporre l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito.

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**218) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO FOCENE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.333 LND DEL 27/03/2025**

**(Gara: ATLETICO FOCENE – FOCENE FOOTBALL CLUB del 15/03/2025 – Campionato Seconda Categoria)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**217) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MENTANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 25,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DEL 27/03/2025**

**(Gara: MENTANA – VICOVARO F.C. del 23/03/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)**

**220) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VICOVARO F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DEL 27/03/2025**

**(Gara: MENTANA – VICOVARO F.C. del 23/03/2025 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,  
riuniti i procedimenti per connessione,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo della società Vicovaro F.C., ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Di accogliere il reclamo della società Mentana e, per l'effetto, di annullare la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di n.1 punto in classifica e l'ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia ad entrambe le società, disponendo la ripetizione della gara.

Il contributo della società Mentana va restituito.

Il contributo della società Vicovaro F.C. va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE  
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**219) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTELNUOVESE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE IANNARILLI LUCIANO FINO AL 23/05/2025, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ARESTI ROBERTO FINO AL 30/05/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICINELLI DAMIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.333 LND DEL 27/03/2025**

**(Gara: VIS CASILINA – CASTELNUOVESE CALCIO del 23/03/2025 – Campionato Prima Categoria)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico dell'allenatore Aresti Roberto nella squalifica per 6 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE  
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**221) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SA.MA.GOR., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CAMPO GIANLUCA PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.180 SGS DEL 27/03/2025**

**(Gara: CYNTHIALBALONGA – SA.MA.GOR. del 23/03/2025 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi degli artt. 76, comma 3 e 137, comma 3 del C.G.S..  
Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE  
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma il 11 aprile 2025**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE  
Roberto Avantaggiato